



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

**DECRETO APPROVAZIONE PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RESE DELLE
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURATE CON POLIZZE AGEVOLATE**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM in data 19 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2012, reg. 10, fl. 152, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 trasmesso per l'approvazione ai servizi dell'Unione europea il 22 luglio 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Agea quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;

VISTO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO CHE l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

CONSIDERATO che è necessario definire la metodologia di calcolo e determinazione delle rese massime assicurabili con polizze agevolate;

TENUTO CONTO che la produzione media annua dell'agricoltore da conteggiare nel computo della resa massima assicurabile può essere determinata sulla base di fonti amministrative o aziendali; in quest'ultimo caso l'agricoltore è tenuto a dichiarare e giustificare la propria produzione media annua con idonea documentazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

CONSIDERATO che i dati assicurativi delle polizze agevolate acquisiti nella Banca dati sui rischi agricoli, di cui al decreto 18 luglio 2003 citato nelle premesse, rientrano nelle fonti amministrative;

RITENUTO opportuno consentire agli agricoltori che per uno o più degli anni considerati non abbiano coltivato il prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo non dispongano di documenti probatori, la possibilità di calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

DECRETA

Art. 1

(Metodologia rese di produzione)

1. E' approvata la metodologia riportata nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Determinazione resa media annua)

1. L'azienda agricola, interessata alla stipula di una polizza agevolata, determina la propria resa media individuale utilizzando le applicazioni messe a disposizione nell'ambito del Sistema di gestione del rischio (SGR), in particolare per la compilazione del Piano assicurativo individuale (PAI).
2. La resa media annua da computare nel calcolo della resa massima assicurabile, è determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 1.
3. I dati di fonte statistica devono essere modificati dall'azienda, laddove questa abbia effettuato delle produzioni negli anni in questione, utilizzando dati aziendali con documentazione probatoria.
4. Nel caso di dati aziendali di cui al comma 3 o in caso di extraresa, i documenti ammessi a dimostrare i dati aziendali sono i seguenti:
 - a) fatture o altri documenti fiscali;
 - b) documenti di trasporto/ricevute di conferimento;
 - c) dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento da presentare in ottemperanza di disposizioni legislative;
 - d) documenti avente forza probatoria equivalente:
 - i. ricevute di conferimento relativa a contratti di produzione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

- ii. perizie effettuate da professionisti iscritti ad albi o collegi competenti in materie agrarie, con riferimento alle produzioni oggetto di reimpieghi aziendali, autoconsumo e ottenuta da impianti arborei in fase di impianto/giovanile.

Le tipologie di documenti devono essere indicate dal beneficiario nel Sistema di gestione del rischio e devono riguardare la produzione dell'intera superficie assicurata per prodotto/Comune corrispondente a quella rilevabile nel fascicolo aziendale.

5. Con successivi provvedimenti potranno essere approvate ulteriori procedure finalizzate al miglioramento dell'efficienza del sistema.

Autorità di gestione
Dott. Giuseppe Cacopardi